

## **DELIBERA N.**

**Oggetto: reclamo Avv. Concetta Di Bella – nata l'11.03.1960- O.F. Messina (2015-3216).**

Il Dirigente del Servizio Normativa, Ricorsi e Information Center, Dott.ssa Paola Ilarioni, riferisce che, l'Avvocato **Concetta Di Bella** -iscritta all'Albo dal 12.10.1991 e alla Cassa dall'1.1.1996 al 16.03.2004 e, nuovamente, dall'1.1.2014- in data 26 ottobre 2015, ha presentato reclamo avverso la contribuzione richiesta dagli uffici per gli anni 2014 e 2015 a seguito del provvedimento di iscrizione d'ufficio a decorrere dall'1.1.2014, adottato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 17 dicembre 2014.

L'Avv. Di Bella chiede che l'importo dei contributi dovuti per gli anni 2014 e 2015 venga rideterminato in applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 7, commi 2 e 3, del Regolamento, poiché, essendo iscritta all'Albo ma non alla Cassa al momento dell'entrata in vigore del Regolamento, rientrerebbe nel regime transitorio di cui al successivo art. 12, comma 3. La professionista chiede, inoltre, l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 9, comma 1, dello stesso Regolamento, avendo percepito un reddito professionale ai fini Irpef inferiore ai 10.300 €. L'Avv. Di Bella sostiene che, là dove non sia diversamente specificato, e, quindi, anche ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni, il concetto relativo al "dies a quo" dei periodi annuali indicati nelle citate disposizioni normative rimanda all'iscrizione d'ufficio avvenuta nel 2014 e non alla prima iscrizione a domanda avvenuta nel 1996. In caso contrario, secondo la reclamante, si introduce una ingiustificata disparità di trattamento, non sussistendo a favore dell'istante alcuna anzianità valida ai fini previdenziali dal momento che per il pregresso periodo di iscrizione ha ottenuto il rimborso dei contributi ai sensi dell'art. 21 della legge 576/1980.

Il Relatore rileva, innanzitutto, che il provvedimento di iscrizione d'ufficio impugnato con il presente reclamo, è stato adottato in applicazione dell'art. 21, comma 8, della legge 247/2012 entrata in vigore il 2 febbraio 2013, il quale dispone espressamente che l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Il successivo comma 9 prevede poi che la Cassa, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione

dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

La Cassa Forense ha dato attuazione alle citate disposizioni normative con il Regolamento approvato dal Comitato dei Delegati in data 31 gennaio 2014.

Su tale Regolamento il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicazione del 5 giugno 2014, ha formulato osservazioni, richiedendo alcune integrazioni e modifiche, che lo stesso Comitato dei Delegati ha apportato nella seduta del 20 giugno 2014, dandone comunicazione al Ministero in data 26 giugno 2014, cui ha fatto seguito l'approvazione ministeriale in data 7 agosto 2014 e la successiva pubblicazione nella G.U. del 20 agosto 2014, con entrata in vigore del Regolamento il giorno 21 agosto 2014.

Riguardo alle contestazioni addotte nel reclamo, il Relatore rammenta, innanzitutto, che l'art. 7, comma 2, del citato Regolamento prevede che il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa, qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno d'età. Al comma 3 prevede inoltre che il contributo minimo integrativo non è dovuto per il periodo di praticantato, nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo e che per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al 35° anno d'età.

L'art. 9, comma 1, dello stesso Regolamento prevede, altresì, che a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini Irpef inferiori a € 10.300, di versare il contributo minimo soggettivo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi del citato art. 7, commi 1, lett. a) e 2 del Regolamento, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all'importo stabilito dalle predette norme.

Ciò premesso, il Relatore osserva che la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 3, del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, legge n. 247/2012, prevede che le agevolazioni contributive di cui all'art. 7 del Regolamento stesso si applicano senza tener conto dei limiti di età ivi previsti anche nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore del Regolamento erano già iscritti in un Albo forense ma non alla Cassa; il successivo art. 13 stabilisce poi che le facoltà ed i benefici previsti dal medesimo Regolamento si applicano anche agli iscritti alla Cassa da data antecedente alla sua entrata in vigore e con la stessa decorrenza, ma solo qualora sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi. In altri termini, per questi ultimi, ai fini dell'applicazione del regime agevolativo, è richiesto debba

trattarsi dei primi anni di iscrizione alla Cassa, come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 (regime ordinario), ed occorre trovarsi ancora entro i limiti temporali e nelle condizioni reddituali per beneficiare, dal 2014 in poi, della nuova normativa.

Nel caso dell'Avv. Di Bella, pertanto, gli anni 2014 e 2015 non possono essere considerati primi anni di iscrizione alla Cassa, poiché la professionista era stata già precedentemente iscritta nel periodo dal 1996 al 2004. In fattispecie analoghe a quella in esame, quindi, le suddette agevolazioni non sono applicabili, poiché non può non tenersi conto del pregresso periodo di iscrizione alla Cassa, per il quale, peraltro, erano previste analoghe agevolazioni dalla normativa all'epoca vigente. Il fatto che la professionista abbia ottenuto il rimborso dei contributi ai sensi dell'art. 21 della legge 576/1980 non cancella il pregresso rapporto previdenziale e assistenziale di cui ha goduto in passato la professionista, la quale ha, peraltro, percepito dall'Ente l'indennità di maternità per il parto avvenuto nel settembre 1996. Né può ritenersi fondata l'eccezione secondo la quale la nuova normativa introdurrebbe una disparità di trattamento a svantaggio degli avvocati che si trovano in tale situazione rispetto a quelli che, prima della riforma, hanno esercitato la professione essendo iscritti solo all'Albo e ciò in quanto il Regolamento, come sopra precisato, tende a tutelare la generalità dei soggetti che si trovano in particolari condizioni, come specificato dall'art. 21, comma 9, della legge n. 247/2012.

Alla luce di quanto sopra, il Relatore non ritiene che il presente reclamo sia suscettibile di accoglimento.

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- udita l'esposizione del Dirigente in merito al reclamo promosso dall'Avv. Concetta Di Bella del Foro di Messina;
- visto l'art. 21, comma 8 della legge n. 247/2012 entrata in vigore il 2 febbraio 2013, il quale dispone espressamente che l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
- visto il successivo comma 9 che prevede poi che la Cassa, con proprio regolamento, determini, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo;
- visto il Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012 approvato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 20 giugno 2014,

trasMESSO ai Ministeri Vigilanti in data 26 giugno 2014, cui ha fatto seguito l'approvazione ministeriale in data 7 agosto 2014 e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2014, con entrata in vigore del Regolamento il giorno 21 agosto 2014;

- preso atto delle agevolazioni previste dagli artt. 7, commi 2 e 3, e 9, comma 1, del predetto Regolamento;
- atteso che la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 3, del Regolamento prevede che le agevolazioni contributive di cui all'art. 7 si applicano senza tener conto dei limiti di età ivi previsti anche nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore del Regolamento erano già iscritti in un Albo forense ma non alla Cassa;
- posto che il successivo art. 13 stabilisce che le facoltà ed i benefici previsti dal medesimo Regolamento si applicano anche agli iscritti alla Cassa da data antecedente alla sua entrata in vigore e con la stessa decorrenza, ma solo qualora sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi;
- considerato pertanto che, ai fini dell'applicazione del regime agevolativo, è richiesto debba trattarsi dei primi anni di iscrizione alla Cassa ed occorre trovarsi ancora entro i limiti temporali e nelle condizioni reddituali per beneficiare, dal 2014 in poi, della nuova normativa;
- vista la documentazione allegata;
- con l'astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 15, comma 1, punto m), dello Statuto, degli Avv. Luciano, Taormina e Zaffina;
- con i voti

Avv. Santi Gioacchino GERACI  
Avv. Valter MILITI  
Avv. Iginò DE CESARIS  
Avv. Vincenzo LA RUSSA  
Avv. Giulio PIGNATIELLO  
Avv. Franco SMANIA  
Avv. Immacolata TROIANELLO  
Avv. Roberto UZZAU

Vice Presidente Vicario  
Vice Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

### **d e l i b e r a**

di respingere il reclamo promosso dall'Avv. Concetta Di Bella del Foro di Messina.

**IL DIRIGENTE**  
**(Dott.ssa Paola ILARIONI)**

Rx